

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

##### Statuto Unione Comunale del Chianti Fiorentino Barberino Val d Elsa Tavarnelle Val di Pesa.

#### INDICE

##### Capo I

##### Principi e norme fondamentali

- Art. 1 - Costituzione dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione e sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione

##### Capo II

##### Funzioni esercitate dall'Unione

- Art. 6 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 - Conclusione dei procedimenti
- Art. 8 - Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 9 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 - Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 11 - Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione
- Art. 12 - Disposizioni finali
- Art. 13 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni associate, conferite o assegnate

##### Capo III

##### Organi di governo

- Art. 14 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 15 - Composizione del Consiglio
- Art. 16 - Competenze del Consiglio
- Art. 17 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 - Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri
- Art. 19 - Presidente
- Art. 20 - Competenze del Presidente
- Art. 21 - Composizione della Giunta
- Art. 22 - Competenze della Giunta
- Art. 23 - Funzionamento della Giunta

##### Capo IV Organizzazione

- Art. 24 - Principi generali
- Art. 25 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 26 - Segretario Generale
- Art. 27 - Personale dell'Unione

##### Capo V

##### Ordinamento finanziario e contabile

- Art. 28 - Principi generali
- Art. 29 - Finanze dell'Unione
- Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 31 - Controllo di gestione
- Art. 32 - Rendiconto di gestione
- Art. 33 - Revisore dei Conti
- Art. 34 - Servizio di Tesoreria
- Art. 35 - Patrimonio

##### Capo VI

##### Durata, recesso, scioglimento

- Art. 36 - Durata dell'Unione
- Art. 37 - Recesso del Comune
- Art. 38 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 39 - Adesione di nuovi Comuni
- Art. 40 - Scioglimento
- Art. 41 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

##### Capo VII

##### Modifiche statutarie

- Art. 42 - Modifiche statutarie

##### Capo VIII

##### Norme transitorie e finali

- Art. 43 - Atti regolamentari
- Art. 44 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 45 - Norma finanziaria
- Art. 46 - Norma finale
- Art. 47 - Entrata in vigore

#### ALLEGATO A

#### ALLEGATO B

##### Capo I

##### Principi e norme fondamentali

##### Art. 1

##### Costituzione dell'Unione

- 1. I Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle

Val di Pesa, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei Comuni, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, dell'articolo 6 ter della Legge Regionale n. 40 del 2001. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

#### *Art. 2*

##### *Denominazione e sede*

1. L'Unione assume la denominazione Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Barberino Val d'Elsa Tavarnelle Val di Pesa.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, via Cassia 49. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono e, in casi eccezionali o per particolari esigenze, possono tenersi anche in luoghi diversi.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

5. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio dell'Unione.

6. Presso i Comuni aderenti devono essere individuati appositi spazi dove verranno pubblicati gli atti di competenza dell'Unione.

#### *Art. 3*

##### *Finalità*

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio.

#### *Art. 4*

##### *Principi dell'azione amministrativa*

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

#### *Art. 5*

##### *Principi della partecipazione*

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

#### *Capo II*

##### *Funzioni esercitate dall'Unione*

#### *Art. 6*

##### *Funzioni e servizi dei Comuni*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni e servizi di cui all'allegato A.

2. L'Unione esercita anche tutte le funzioni non comprese nell'elenco di cui al su citato allegato che norme di legge sopravvenute impongano di gestire in forma associata. In tal caso si seguirà la procedura di cui all'art. 8 del presente Statuto.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi elencati, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 42 del presente Statuto.

#### *Art. 7*

##### *Conclusione dei procedimenti*

1. I procedimenti relativi a istanze di parte presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A da parte dell'Unione sono conclusi dall'ufficio associato competente, istituito in ragione degli atti associativi di cui al successivo articolo 11.

#### *Art. 8*

##### *Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti*

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'allegato A. Lo schema di convenzione è reso disponibile dal Presidente ai Consiglieri dell'Unione. Entro i successivi 30 giorni, il Consiglio dell'Unione può differire i tempi per l'affidamento della funzione all'Unione per ragioni organizzative e finanziarie.

2. La convenzione è approvata dalla Giunta dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

#### *Art. 9*

##### *Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione*

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

#### *Art. 10*

##### *Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati*

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio le attività e i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, previa apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'articolo 8,

comporta l'integrazione dell'Allegato A, cui provvede la Giunta dell'Unione con propria deliberazione, in coerenza con gli atti di cui all'articolo 8. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato A, sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Giunta dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

5. Nell'allegato B sono altresì indicate le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Unione per la gestione associata di funzioni e servizi non rientranti nell'allegato A e per le quali si prevede il passaggio di competenze all'Unione, secondo le procedure dell'articolo 8 del presente Statuto.

6. L'allegato B ha carattere ricognitivo ed è oggetto di aggiornamento attraverso deliberazione della Giunta dell'Unione.

#### *Art. 11*

##### *Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione*

1. Gli atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni e servizi assunti dall'Unione ai sensi dell'allegato A, cessano di avere efficacia dalla data indicata nell'allegato medesimo.

2. Tali atti continuano ad operare esclusivamente ai fini della conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

#### *Art. 12*

##### *Disposizioni finali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

#### *Art. 13*

##### *Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni associate, conferite o assegnate*

1. L'Unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli uffici associati costituiti per lo svolgimento di funzioni e servizi di competenza comunale nei termini indicati nell'allegato A e dagli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

Capo III  
Organi di governo

*Art. 14*  
*Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Presidente;
  - c) la Giunta.
2. Per i membri degli organi di governo non è prevista alcuna indennità di carica.

*Art. 15*  
*Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da cinque rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono quattro.

2. Sono rappresentanti del Comune tre Consiglieri Comunali di maggioranza e due Consiglieri Comunali di minoranza eletti dal Consiglio Comunale mediante voto limitato con preferenza unica.

3. E' Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è Consigliere Comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali che deve avvenire entro 45 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché i Consiglieri Comunali di maggioranza e i Consiglieri Comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali sarà componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo

n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo medesimo.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

*Art. 16*  
*Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

*Art. 17*  
*Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro non più di venti giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di non meno di 1/5 di Consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o dal presente Statuto.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

4. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

*Art. 18*  
*Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri*

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri dell'Unione in quanto eletti dai Consigli dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente del Consiglio della stessa, e per conoscenza al Sindaco del comune di appartenenza devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono, provvedono entro i termini utili per la convocazione del primo Consiglio dell'Unione, ad eleggere il nuovo rappresentante. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6.

7. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

8. Il Consiglio Comunale competente può revocare il Consigliere eletto nell'Unione che, a seguito di una variazione del gruppo politico di appartenenza, determini un'alterazione dell'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza risultante dall'ultima tornata elettorale nel territorio dell'Unione.

#### *Art. 19 Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per 1 anno, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco o Consigliere Comunale. Il Presidente

resta comunque in carica fino all'elezione del successore, fermo restando quanto indicato ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco dell'altro Comune.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro 30 giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco da parte del Presidente in carica le funzioni del Presidente sono svolte dall'altro Sindaco fino all'elezione del nuovo Presidente.

#### *Art. 20 Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) nomina i componenti della Giunta;

c) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

d) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

e) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi;

f) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

g) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

h) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco dell'altro Comune o da altro Assessore delegato.



*Art. 21**Composizione della Giunta*

1) La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di tre Assessori scelti tra i componenti delle Giunte dei Comuni compreso il Sindaco dell'altro Comune aderente.

2) Nel caso in cui l'Unione fosse formata da più di due Comuni, il Presidente procede alla composizione della Giunta nei limiti di numero previsti dal presente Statuto.

3) La Giunta è nominata dal Presidente che assicura al suo interno la rappresentanza degli enti aderenti.

4) Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli Assessori per curare particolari settori.

5) Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di membro della Giunta, il Sindaco conferisce delega permanente ad un Assessore del proprio Comune.

6) Il mandato dei componenti della giunta ha durata pari al mandato del Presidente.

7) La cessazione dalla carica di Sindaco o di Assessore Comunale determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

*Art. 22**Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte Comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

a) adotta il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

b) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

c) adotta gli atti di cui agli articoli 8 e 10;

d) con atti assunti all'unanimità dei presenti delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 8;

e) delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'articolo 9.

f) approva, all'unanimità dei componenti, la convenzione di cui all'articolo 42, comma 5;

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera f), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da Assessori Comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

*Art. 23**Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti. Se nessun altro Comune aderisce all'Unione le deliberazioni devono essere adottate con la presenza di tutti i componenti ed all'unanimità.

2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli Assessori Comunali, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

## Capo IV

## Organizzazione

*Art. 24**Principi generali*

1. Gli Uffici e i Servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. In ogni caso ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni dei Comuni appartenenti all'Unione.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si

uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai Responsabili degli Uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

#### *Art. 25*

##### *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

#### *Art. 26*

##### *Segretario Generale*

1. Il Segretario Generale dell'Unione è nominato dal Presidente, tra i Segretari dei Comuni aderenti e resta in carica fino al termine del mandato del Presidente.

2. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Presidente entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Segretario Generale in servizio si intende confermato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento

motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Può essere nominato un Vicesegretario.

#### *Art. 27*

##### *Personale dell'Unione*

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. In ogni caso, ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni organiche dei Comuni appartenenti all'Unione; purché questo non crei problemi all'organizzazione dei servizi dei Comuni partecipanti.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti. Se la deliberazione è assunta ad unanimità i Comuni sono tenuti a disporre il distacco.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il Responsabile dell'Ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del Responsabile dell'Ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

#### *Capo V*

##### *Ordinamento finanziario e contabile*

#### *Art. 28*

##### *Principi generali*

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### *Art. 29*

##### *Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
  - c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
  - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
  - e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
  - f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
  - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti.
  - h) rendite patrimoniali;
  - i) accensione di prestiti;
  - j) prestazioni per conto di terzi;
  - k) altri proventi o erogazioni.
- Le proposte degli atti di Bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

*Art. 30*

*Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il Bilancio annuale di Previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il Bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio di Previsione triennale.

4. I Comuni appartenenti all'Unione deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del Bilancio dell'Unione.

5. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse stanziare per il funzionamento dell'ente nelle misure stabilite e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio dell'Unione.

*Art. 31*

*Controllo di gestione*

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

*Art. 32*

*Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

*Art. 33*

*Revisore dei Conti*

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il Revisore dei Conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

*Art. 34*

*Servizio di Tesoreria*

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

*Art. 35*

*Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:

a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione per atto di acquisto, donazione, permuta.

b) crediti e debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'Unione può essere altresì consignataria di beni di proprietà dei comuni aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza dell'Unione medesima.

*Capo VI*

*Durata, recesso e scioglimento*

*Art. 36*

*Durata dell'Unione*



1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

*Art. 37*

*Recesso del Comune*

1. Il presente articolo si applica solo nel caso in cui l'Unione dei Comuni sia formata da almeno tre Comuni.

2. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione.

3. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione;

4. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni aderenti.

*Art. 38*

*Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 3.

2. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro tre mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un

rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto.

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

*Art. 39*

*Adesione di nuovi Comuni*

1. Un Comune, di norma contermina, può aderire all'Unione secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire adotta una deliberazione, con le procedure e le

maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con la quale manifesta la volontà di aderire all'Unione. La deliberazione, da adottarsi entro il 30 giugno, deve essere presentata al Presidente dell'Unione entro 30 giorni dalla sua adozione;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni provvede alla convocazione del Consiglio dell'Unione per l'esame della richiesta di adesione. L'adesione potrà avvenire se la richiesta ottiene l'approvazione dei due terzi dei membri del Consiglio;

c) i Consigli Comunali dei Comuni già aderenti all'Unione entro i successivi 30 giorni approvano le modifiche statutarie necessari ai fini dell'adesione del Comune all'Unione medesima;

d) il Consiglio del Comune che intende aderire all'Unione approva lo Statuto, così come modificato ai sensi della lettera c) del presente comma.

2. Ai Comuni che aderiscono all'Unione successivamente alla sua costituzione potrà essere richiesto il versamento di una quota straordinaria di ingresso, per i servizi che il Comune aderente intende conferire all'Unione, commisurata alla quota di patrimonio, costituita con fondi comunali e ad esso attribuibile in quota parte.

3. L'adesione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta e comporta il recepimento per il Comune aderente di tutte le disposizioni del presente Statuto. La composizione della Giunta e del Consiglio deve essere integrata secondo le disposizioni del presente Statuto.

#### *Art. 40*

##### *Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando i Comuni partecipanti ne deliberano lo scioglimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione trasmette ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione

dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 41.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 37, comma 3, lettera b).

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione entro 30 giorni dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione.-

#### *Art. 41*

##### *Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento*

1. Gli atti di scioglimento, recesso, esclusione, adesione e revoca di funzioni acquistano efficacia nei tempi e con le modalità previsti nei rispettivi articoli.

2. In tutte le casistiche sopra richiamate, il Segretario dell'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

3. Nei casi di uscita dall'Unione o di revoca di funzioni il Comune uscente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei Comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.

4. Nei casi di scioglimento, recesso, esclusione o di revoca di funzioni il Comune uscente rimane obbligato nei confronti dell'Unione all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento che produce l'uscita dall'Unione o la revoca di funzioni.

5. Il piano di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta dell'Unione e tranne il caso dello scioglimento si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulle regolazioni dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione un rappresentante dell'ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti.

6. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano di dismissione secondo i seguenti criteri:

a) il personale dell'Unione eventualmente comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza in concomitanza con le rassegnazioni delle funzioni, mantenendo i diritti garantiti da legge. Il personale assunto direttamente dall'Unione, di norma, è trasferito secondo accordi tra gli enti;

b) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

7. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità.

Capo VII  
Modifiche statutarie

*Art. 42*  
*Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio Statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio Statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. La proposta di modifica approvata dal Collegio dell'Unione viene trasmessa ai singoli Consigli Comunali perché la approvino con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, il Collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se il Collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul B.U.R.T. e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione.

5. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli Comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

Capo VIII  
Norme transitorie e finali

*Art. 43*  
*Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

2. Fino all'adozione del regolamento interno il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consiliare del Comune di Barberino Val D'Elsa.

3. Fino all'adozione del Regolamento di Contabilità dell'Unione si applica, in quanto compatibile, il regolamento relativo del Comune di Tavarnelle val di Pesa.

4. Il Segretario Generale assicura la predisposizione dei suddetti atti entro otto mesi dalla costituzione dell'Unione.

*Art. 44*  
*Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

*Art. 45*  
*Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo Bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni.

*Art. 46*  
*Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

*Art. 47*  
*Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

SEGUONO ALLEGATI



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



### ALLEGATO A

#### **Art.1**

L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Espropriazione per pubblica utilità;
- b) Supporto giuridico alle gestioni associate;
- c) Vincolo idrogeologico in forma associata;
- d) Ufficio stampa e coordinamento degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- e) Pari opportunità;
- f) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
- g) Valutazione di impatto ambientale;
- h) Gare d'appalto per lavori pubblici;
- i) Personale;
- j) Polizia Municipale;
- k) Cultura e sport;
- l) Servizi educativi;
- m) Politiche per la casa e barriere architettoniche;
- n) Servizi Tecnici.

#### **Art.2.**

Per ciascuna delle funzioni e dei servizi elencati al precedente art.1 l'Unione svolge i compiti di seguito indicati in dettaglio:

##### a) Espropriazione per pubblica utilità

1. L'Unione si attiva operativamente dopo la fase della dichiarazione di pubblica utilità (Capo III, artt. 12-19 del D.P.R. n. 327/2001) ed esercita le proprie funzioni fino al compimento dell'intero procedimento espropriativo, ivi compresa, in caso di contenzioso, l'assistenza ai legali incaricati della difesa in giudizio dell'Unione e dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione si occupa, altresì, di curare il rispetto delle garanzie partecipative e delle necessarie comunicazioni propedeutiche e immediatamente successive alla approvazione della dichiarazione di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art.16, comma 4 e art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001.
3. L'avvio delle procedure previste dal Testo Unico degli espropri (D.P.R. n. 327/2001) per acquisire al demanio o al patrimonio pubblico l'immobile avviene sulla scorta del piano particellare d'esproprio corredato dell'elenco delle ditte espropriande, e degli altri elaborati compresi nel progetto definitivo approvato dal Comune o da altra autorità amministrativa o soggetto privato.
4. All'Unione compete la predisposizione di tutti gli atti istruttori e decisori del procedimento d'esproprio per pubblica utilità, come previsti dalla normativa attualmente vigente in materia, e, in particolare i seguenti compiti:
  - a. la cura delle garanzie procedurali (es: comunicazioni di avvio del procedimento), la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione, l'emanazione del decreto di esproprio e dell'eventuale decreto di occupazione d'urgenza, la predisposizione degli atti per la cessione volontaria, la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza e successive formalità, la predisposizione degli atti necessari alla occupazione temporanea d'urgenza delle aree non soggette a esproprio; tutti gli atti sopra menzionati verranno redatti nell'interesse dei Comuni partecipanti;
  - b. la ricezione e la successiva trasmissione all'ente competente delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla procedura espropriativa; è fatto esplicitamente presente che la fase della valutazione delle osservazioni alla dichiarazione di pubblica utilità fatte pervenire dagli interessati, involgendo questioni di carattere squisitamente discrezionale, sarà gestita, nel merito, dai singoli Comuni interessati;
  - c. l'adeguamento e la semplificazione della modulistica standard, in base alle recenti innovazioni legislative in materia, da utilizzare sia per attività interne d'ufficio sia per l'utenza esterna;
  - d. l'omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli stessi aventi valenza simile nell'ambito dei Comuni partecipanti;
  - e. il costante aggiornamento normativo rivolto anche agli addetti degli altri uffici dei Comuni partecipanti coinvolti nella materia, seppure non direttamente facenti parte dell'Ufficio dell'Unione interessato allo svolgimento delle procedure in oggetto, stante l'incessante mutamento del quadro





## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



normativo di riferimento e l'interconnessione della materia con altre (quali ad esempio, l'Urbanistica) gestite da altri uffici dell'Unione o dei Comuni partecipanti;

- f. il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni partecipanti e interessati dalle procedure in oggetto;
- g. l'informatizzazione delle normative, delle modulistiche e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure previste;
- h. l'adeguata formazione degli operatori da realizzare attraverso l'organizzazione di corsi e seminari rivolta a tutti gli addetti interessati e, se ritenuto opportuno, agli altri dipendenti che, pur non facendo parte dell'Ufficio dell'Unione preposto agli espropri, si occupino di materie connesse e collegate;

5. Rimane di competenza di ciascun Comune partecipante la fase della dichiarazione di pubblica utilità prevista dal capo III del Testo Unico degli espropri di cui al D.P.R. n. 327/2001 nonché la fase di decisione nel merito sulle osservazioni al progetto presentate dai soggetti interessati.

6. I Comuni partecipanti devono, tuttavia, trasmettere all'Unione gli atti che dichiarano o dichiareranno la pubblica utilità con modalità e tempi tali da permettere all'Unione di assolvere ai propri compiti nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa.

7. I Comuni partecipanti devono, inoltre, trasmettere all'Unione il Piano Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici con l'indicazione delle opere la cui realizzazione presuppone l'attivazione di procedimenti espropriativi; dovrà comunque essere assicurata adeguata collaborazione in particolare nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, nella conservazione dei documenti agli atti e relativa archiviazione.

8. I Comuni partecipanti devono nominare un proprio referente per l'Ufficio dell'Unione preposto agli espropri che svolga le funzioni di collegamento fra la struttura interna del comune e l'Ufficio stesso di cui costituirà l'interlocutore; egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari all'attività della gestione associata, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

### b) Supporto giuridico alle gestioni associate

1. L'Unione svolge funzioni di supporto giuridico generale per tutte le problematiche attinenti le gestioni associate attivate dai Comuni partecipanti, con o senza la partecipazione dell'Unione stessa e, pertanto, ad essa sono affidati i seguenti compiti:

- a) redazione e aggiornamento degli atti associativi;
- b) supporto agli uffici comunali competenti per l'aggiornamento degli atti normativi e generali dei comuni in funzione del migliore svolgimento delle gestioni associate;
- c) supporto giuridico ai responsabili delle singole gestioni associate per il miglior funzionamento amministrativo delle gestioni medesime, per la soluzione in sede locale delle problematiche giuridiche e amministrative connesse e per l'autonomo superamento delle eventuali criticità tecniche e giuridiche riscontrate;
- d) attività di controllo strategico per quanto concerne il complesso delle gestioni associate attivate dai Comuni partecipanti e dall'Unione, con verifica in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi politici, dell'effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. L'attività consiste: nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli atti associativi rispetto ai risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che determinano il successo della gestione associata o la mancata o parziale attuazione degli obiettivi posti, con indicazione dei possibili rimedi. L'Ufficio dell'Unione preposto alla attività di valutazione e controllo strategico elabora apposite relazioni periodiche sulle risultanze delle analisi effettuate.
- e) attività di supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei responsabili delle funzioni associate: predisposizione di un sistema di criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate, partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;
- f) supporto alle Giunte Comunali e dell'Unione ed ai singoli dirigenti responsabili nelle fasi di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;
- g) funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze associative; proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule per lo sviluppo dell'integrazione tra gli Enti associati.

2. Ulteriori competenze, derivanti da esigenze organizzative o da successive discipline legislative in materia, potranno essere affidate all'Ente responsabile della gestione, previa verifica di fattibilità da parte del Responsabile dell'Ufficio associato, con apposita decisione delle rispettive Giunte Comunali e della Giunta dell'Unione, ove questa partecipi alla gestione associata.

3. I Comuni partecipanti assicurano la massima collaborazione fornendo all'Unione tempestivamente tutte le informazioni, le comunicazioni e gli atti inerenti la gestione associata in tempo utile per predisporre i relativi adempimenti, tenendo conto delle scadenze fissate per legge e secondo le indicazioni date dal Responsabile dell'Ufficio



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



dell'Unione preposto all'attività in oggetto.

4. In particolare, i Comuni partecipanti dovranno garantire forme di consultazione periodica tra i Responsabili delle Gestioni Associate attivate, la Conferenza dei Responsabili di Servizio degli Enti associati e il Responsabile dell'Unione preposto al supporto giuridico o suo delegato per l'esame delle questioni e delle problematiche sorte nelle gestioni associate.

### c) Vincolo idrogeologico in forma associata

1. In materia di vincolo idrogeologico l'Unione svolge le seguenti attività:

- a) armonizza gli adempimenti, le procedure di rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.) e di verifica delle Denunce Inizio Lavori (DIL);
- b) esprime il parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) rilascia l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:
  - i. trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
  - ii. realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi.
- d) provvede ad ogni altro adempimento previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento Forestale della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. 08.08.03 n. 48/R.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra l'Unione si relazione con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione del vincolo stesso dei Comuni partecipanti.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra l'Unione potrà stipulare delle convenzioni con professionisti esterni dotati delle specifiche competenze richieste dalla legge. In tal caso all'Unione competerà in via esclusiva la cura e la gestione degli incarichi eventualmente affidati, ivi compresi i pagamenti e il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni professionali commissionate.

4. Resteranno di competenza di ogni singolo Comune partecipante tutti quei procedimenti non espressamente individuati nei precedenti numeri 1 e 2.

5. Restano in particolare nella competenza di ogni Comune partecipante, tutte le attività di front-office necessarie a garantire:

- a. la puntuale e completa informazione a favore degli utenti del servizio nei casi in cui necessita l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
- b. la raccolta delle domande/pratiche da inviare all'Unione;
- c. l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa che si rendesse necessaria per regolarizzare le istanze.

### d) Ufficio stampa e coordinamento degli uffici per le relazioni con il pubblico

d1) Ufficio Stampa.

1. L'Unione gestisce il servizio di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, attraverso l'Ufficio per l'informazione e il coordinamento degli URP dei Comuni partecipanti.

2. L'Unione si occupa delle attività di informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, secondo quanto previsto dalla Legge n. 150/2000.

3. Sulla base delle direttive impartite dagli organi di vertice dell'Unione e dei Comuni partecipanti, l'Unione, con l'ufficio preposto, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni sulle materie di interesse delle Amministrazioni.

4. In particolare l'Unione svolge le seguenti attività:

- cura la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi dell'Unione e dei Comuni partecipanti;
- cura la diffusione di informazioni sulle iniziative promosse dalle associazioni presenti sul territorio dei Comuni partecipanti con il patrocinio almeno di uno dei Comuni stessi;
- cura i rapporti con i mezzi di informazione di massa;
- organizza conferenze, incontri ed eventi stampa;
- realizza una rassegna stampa periodica, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
- cura la realizzazione dei notiziari comunali;



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

- collabora alla realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata.

5. L'Ufficio Stampa è costituito da personale iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti, così come previsto dalla Legge n. 150/2000 e dal D.P.R. n. 422/2001; al suo interno è individuato un coordinatore, che assume la qualifica di Capo Ufficio Stampa.

6. Il coordinatore ed i componenti dell'Ufficio Stampa non possono esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

7. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni di cui alla Legge n. 150/2000 non espressamente assegnate all'Unione.

d2) Coordinamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico.

1. Il coordinamento tra gli uffici per le Relazioni con il Pubblico è principalmente finalizzato a migliorare la reciproca informazione e ad estendere l'accesso alle informazioni sugli atti, sui documenti e sui procedimenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni e la conoscenza dei servizi comunali offerti ai cittadini sul territorio, anche mediante il coordinamento dei siti internet istituzionali.

d3) Disposizioni comuni.

1. Rimane di competenza di ciascun Comune l'inserimento di notizie e comunicati redatti dall'Ufficio stampa sui siti internet comunali e la predisposizione di una rassegna stampa giornaliera.

2. Per consentire il pieno svolgimento delle attività sopra elencate, le Amministrazioni coinvolte si impegnano a promuovere il pieno raccordo operativo tra gli URP e l'Ufficio dell'Unione preposto allo svolgimento delle funzioni in oggetto.

3. All'interno di ogni Servizio i Comuni e l'Unione individuano un "referente per l'informazione" che costituirà l'interlocutore privilegiato dell'Ufficio Stampa e degli URP. Questi dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari allo svolgimento dell'attività di comunicazione ed informazione nonché attivare l'Ufficio Stampa nel caso in cui se ne rilevi la necessità. Il referente per l'informazione fa parte della struttura tecnica di coordinamento insieme ai Responsabili degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico ed al Responsabile dell'Ufficio dell'Unione preposto allo svolgimento delle funzioni in oggetto; tale struttura ha il compito di pianificare, coordinare ed integrare le attività di comunicazione ed informazione.

### e) Pari opportunità

1. L'Unione svolge compiti specifici di programmazione ed attuazione delle attività dirette alla gestione del servizio Pari Opportunità. L'Unione adempirà a tutte le competenze amministrative decisorie ed a tutte le attività attinenti al servizio in luogo dei singoli Comuni.

2. Al riguardo, i principali compiti svolti dall'Unione sono i seguenti:

- Analisi della situazione esistente all'interno del luogo di lavoro dei Comuni partecipanti e dell'Unione con questionari conoscitivi sulle varie problematiche e gli ostacoli incontrati per la effettiva realizzazione di pari opportunità nel luogo di lavoro.
- Analisi della situazione esistente sul territorio dei Comuni partecipanti, attraverso la distribuzione a campione tra la popolazione di questionari conoscitivi sulle varie problematiche e gli ostacoli incontrati per la effettiva realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare riferimento al mondo del lavoro;
- Formulazione degli orientamenti per la programmazione;
- Individuazione delle buone prassi all'interno delle attività di programmazione;
- Elaborazione delle azioni positive in tema di pari opportunità sulla base degli esiti del questionario conoscitivo, con azione di monitoraggio sulle iniziative intraprese;
- Analisi delle iniziative e dei contributi alla programmazione provenienti dai diversi settori dell'Amministrazione;
- Attività di animazione territoriale per la costruzione della rete per le Pari Opportunità;
- Collaborazione nella stesura del programma di attività annuale;
- Realizzazione di opuscoli informativi sulla base dell'elaborazione dei risultati delle ricerche effettuate, e loro immissione sui siti internet dei Comuni partecipanti e dell'Unione;
- Sensibilizzazione nel mondo del lavoro, tramite gli organismi istituzionali, gli organi di stampa e le organizzazioni sindacali, del concetto di parità di genere;
- Costituzione di una Commissione Sovracomunale per le pari Opportunità formata dai Consiglieri donna dei Comuni partecipanti e dell'Unione;
- Predisposizione della redazione del programma annuale delle attività e del piano di lavoro con previsione dei costi complessivi per la loro attuazione;
- Predisposizione ed adozione di tutti gli atti e provvedimenti gestionali inerenti l'esercizio delle funzioni assegnate;



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



- Predisposizione del programma di attività e del piano di lavoro entro il 15 ottobre di ciascun anno tenendo conto delle esigenze e delle richieste dei singoli Comuni partecipanti quantificandone i costi previsti;

3. Il programma delle attività da svolgere in materia di Pari Opportunità è approvato dalla Giunta dell'Unione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

### f) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco

1. L'Unione svolge le attività e le funzioni di competenza dei Comuni relative all'istituzione ed alla gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all'art. 70 ter, commi 2-3-4, della L.R. n. 39/2000, secondo quanto meglio descritto nei commi seguenti. L'Unione ha competenze proprie, relative sia a funzioni amministrative che ad interventi, nell'ambito dell'attività anticendi boschiva regionale (AIB) sul territorio dei Comuni del proprio ambito territoriale, così come indicato dall'art. 70 quater e 71 della L.R. n. 39/2000 e specificato dal Piano Operativo Antincendi Boschivi Regionale.

2. L'Unione si occupa dell'istituzione del catasto in oggetto, avvalendosi a tal fine anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 della Legge sopraccitata.

3. L'Unione cura i procedimenti relativi all'esposizione all'albo pretorio dei singoli Comuni dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto, curando la relativa pubblicità alla cittadinanza. Le eventuali osservazioni presentate vengono raccolte dall'Unione. I singoli Comuni partecipanti possono anche ricevere tali osservazioni ma devono trasmetterle entro 3 giorni dal ricevimento all'Unione.

4. L'Unione valuterà le osservazioni di cui al precedente comma 3 e provvederà ad approvare gli elenchi e le relative perimetrazioni, con le modalità indicate al comma 3 dalla L.R. n. 39/2000.

5. All'Unione fanno carico i rilievi e le procedure di aggiornamento annuale del catasto e di registrazione delle scadenze delle prescrizioni conseguenti, secondo quanto previsto dal comma 4 della L.R. n. 39/2000.

6. Gli aggiornamenti annuali del catasto in oggetto verranno predisposti entro il 31/12 di ciascun anno, e soggetti alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'Unione si impegna a comunicare agli uffici interessati quanto di propria competenza, ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 76 della L.R. n. 39/2000.

8. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore di successive discipline di legge, si renda necessario aggiornare le attività in oggetto, tale atto sarà di competenza della Giunta dell'Unione.

9. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, l'Unione ha, nella materia, funzioni amministrative istruttorie e decisorie.

### g) Valutazione di impatto ambientale

1. L'Unione si occupa delle:

a) Procedure di valutazione di impatto ambientale relative ai progetti ricadenti interamente nel territorio di uno dei Comuni partecipanti, tra quelli elencati all'art. 1, indicati nell'allegato A3 della Legge Regionale 03/11/1998, n. 79;

b) Procedure di verifica relative a progetti ricadenti interamente nel territorio di uno dei Comuni partecipanti, tra quelli elencati all'art. 1, indicati nell'allegato B3 della Legge Regionale 03/11/1998, n. 79.

2. Spetta, inoltre, all'Unione l'espressione dei pareri in materia di VIA che leggi regionali o nazionali assegnano ai Comuni.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 79/1998, l'Unione, con l'ufficio appositamente preposto, provvede:

a) agli adempimenti connessi all'avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;

b) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla L.R. n. 79/98;

c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;

d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.;

e) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previste dall'art. 17 della L.R. n. 79/1998;

f) all'elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della L.R. n. 79/1998, in collaborazione con le Agenzie Regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;





## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



- g) all'individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di VIA, ulteriori rispetto a quelle previste dalla L.R. n. 79/1998;
- h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi registri contenenti:
- l'elenco dei progetti sottoposti a procedure di verifica, comprensivo del relativo esito;
  - l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di VIA, a seguito dell'esperimento di quella di verifica.
4. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, l'Unione ha funzioni amministrative istruttorie e decisorie.

### h) Gare d'appalto per lavori pubblici

1. L'Unione adotta, con deliberazione della Giunta, il Regolamento per la gestione delle gare d'appalto che stabilisce nel dettaglio le funzioni attribuite all'Unione gestione associata e quelle di competenza dei singoli Comuni, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nel suddetto testo regolamentare verranno, altresì, stabilite le modalità operative per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio dell'Unione preposto alla gestione delle gare e definisce i compiti e cui responsabilità del Responsabile di detto Ufficio.

3. L'Unione si attiva operativamente dopo l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, ovvero di quello definitivo/esecutivo, se effettuati contestualmente.

4. L'Unione istruisce e gestisce tutta la procedura concorsuale fino alla approvazione del verbale di gara e contestuale aggiudicazione provvisoria.

5. Ciascun Comune trasmette tempestivamente all'Unione le deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi (o esecutivi/definitivi se approvati contestualmente) complete di ogni loro elaborato ivi compresi gli elaborati progettuali e il capitolato speciale.

6. All'Unione compete, in particolare, l'assolvimento dei seguenti compiti:

- Emanazione della proposta di determinazione a contrarre;
- Redazione e pubblicazione del bando;
- Espletamento di tutte le procedure di gara (ivi compresa la ricezione delle domande, l'apertura delle buste, l'espletamento delle eventuali verifiche a campione) e formazione della relativa graduatoria;
- approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.

7. Espletati gli adempimenti della procedura concorsuale come sopra elencati, l'Unione provvederà a trasmettere gli atti di gara al Responsabile del procedimento della stazione appaltante committente per le verifiche di legge e l'aggiudicazione definitiva.

8. Restano in capo ai singoli Comuni partecipanti tutte le responsabilità previste dalla normativa che non siano specificamente attribuite all'Unione ai sensi delle presenti disposizioni ed esplicitate nel Regolamento di cui al precedente comma 1.

9. I Comuni partecipanti sono tenuti a nominare, ciascuno per le procedure concorsuali di propria competenza, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici.

10. Il Responsabile del Procedimento costituirà il referente per l'Unione con funzioni di collegamento fra quest'ultima e la struttura interna del Comune interessato di cui costituisce l'interlocutore. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale (progetti esecutivi, prescrizioni contrattuali particolari, ecc.) necessari all'attività dell'Unione, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

### i) Personale

1. Nell'ambito della gestione del personale l'Unione persegue l'obiettivo del miglioramento dei servizi per il raggiungimento dei compiti e delle finalità di seguito elencate:

- a. **ACCERTAMENTO:** rilevazione presenze, assenze - determinazione ore straordinarie e permessi - Verifica periodi ferie, malattie, scioperi - verifica dati per trasferte e missioni - Verifica esistenza trattenute.
- b. **DETERMINAZIONE STIPENDIO:** determinazione retribuzione e trattamento accessorio, assegni familiari, compensi trasferte e missioni, premi e incentivi, calcolo retribuzioni a ciascun dipendente nonché attribuzioni economiche a ciascun soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o altro soggetto con ritenute previdenziali;



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

- c. ADEMPIMENTI COMPLEMENTARI: - coordinamento e verifica formazione del personale - inoltro denunce infortuni - rapporti con Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi - Gestione economico - previdenziale degli Amministratori (componenti Giunta e Consiglio);
- d. ADEMPIMENTI ANNUALI: Dichiarazioni annuali enti previdenziali e assistenziali - inoltro e predisposizione Modello 770 (per la parte di competenza di altri settori viene richiesta apposita certificazione dei dati da inserire) e C.U.D. - Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici; denuncia annuale su distacchi aspettative e permessi; denuncia annuale personale Legge n. 68/99; denuncia personale militare in servizio; conto annuale e relativa relazione( per la parte di competenza di altri settori viene richiesta apposita certificazione dei dati da inserire);
- e. GESTIONE PENSIONAMENTI: Pratiche di pensione, richiesta T.F.S. e T.F.R. - trattamento di quiescenza - modelli di accertamento posizione contributiva e previdenziale;
- f. GESTIONE DEL PERSONALE: Concorsi e organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alle progressioni verticali e orizzontali - determinazione dotazioni organiche - Applicazione CCNL - contrattazione decentrata - relazioni sindacali;
- g. BILANCIO: predisposizione Bilancio di Previsione - gestione capitoli di Bilancio affidati - verifiche periodiche di legge;

2. In particolare, l'Unione svolge le attività di seguito elencate:

### 2.1. Reclutamento e concorsi.

L'Unione svolge funzioni inerenti l'accesso dall'esterno e le "progressioni verticali", secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

Ha compiti decisori su:

- a) supporto per la predisposizione dei piani occupazionali dei Comuni partecipanti e programmazione annuale dei reclutamenti;
- b) indizione dei bandi e svolgimento delle selezioni relative a reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato attraverso concorsi pubblici; selezioni a tempo determinato e indeterminato; corsi - concorso; lavoro temporaneo;
- c) organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alla progressione verticale;
- d) funzionamento della segreteria di commissioni di concorso e di selezione;
- e) formazione ed approvazione delle graduatorie;
- f) nomina delle commissioni di concorso;
- g) insediamento delle commissioni di concorso;
- h) le selezioni interne relative alle "progressioni orizzontali";

### 2.2. Trattamento giuridico;

L'Unione ha compiti decisori inerenti lo stato giuridico dei dipendenti dei Comuni partecipanti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

L'Unione cura le attività e i procedimenti seguenti:

- a) predisposizione degli atti e dei contratti individuali relativi all'inquadramento giuridico ed economico in presenza di nuove norme contrattuali, di inquadramento in relazione a progressioni verticali e orizzontali, per attribuzioni di mansioni superiori;
- b) predisposizione degli atti per il mutamento di mansioni per inidoneità fisica, per la modifica del profilo professionale nella stessa qualifica, per il passaggio ad altra unità organizzativa;
- c) predisposizione degli atti relativi alle misure di sostegno e recupero (condizioni psico-fisiche, portatori di handicap) e al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio;
- d) funzioni inerenti l'esercizio dei diritti dei lavoratori: predisposizione degli atti relativi a permessi per diritto allo studio, per mandato elettorale, per permessi sindacali e congedi straordinari;
- e) predisposizione degli atti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;
- f) predisposizione degli atti autorizzatori per incarichi temporanei o per prestazioni occasionali, compatibili con l'impiego, presso altri enti;
- g) funzioni attinenti procedimenti disciplinari e penali: predisposizione degli atti riguardanti le varie fasi dei procedimenti, per sospensione cautelare dal servizio, per riammissione in servizio, per sospensione dal servizio, per destituzione a seguito di condanna;
- h) funzioni relative al collocamento a riposo: predisposizione degli atti per dimissioni volontarie, per raggiungimento limiti di età o servizio.

### 2.3. Trattamento economico.

L'Unione svolge le seguenti attività:

- a) gestione stipendi e gestione contabile del personale;



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



- attribuzioni economiche a ciascun dipendente o soggetto assimilabile a lavoratore dipendente o soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  - detrazioni e/ deduzioni volontarie o cessioni del quinto dello stipendio;
  - predisposizione buste paga;
  - b) gestione ritenute fiscali:
    - calcolo delle ritenute fiscali mensili e annuali (Irpef, addizionali regionali e comunali);
    - predisposizione quadri Mod. 770 inerenti la gestione del personale;
    - acquisizione dati inviati dai CAF;
    - predisposizione CUD;
  - c) gestione contributi previdenziali (Cpdel e fondo credito):
    - calcolo contributi previdenziali mensili;
    - trasmissione all'INPDAP dati variabili mensili;
  - d) gestione contributi ex INADEL:
    - calcolo contributi ex INADEL mensili;
    - trasmissione Mod. TFR/1 per liquidazione trattamento di fine rapporto;
  - e) elaborazione dati contabili per il Bilancio di ogni singolo ente:
    - programmazione spesa annuale;
    - predisposizione allegato;
  - f) gestione versamenti INPS e INPGI:
    - calcolo contributi INPS e INPGI mensili;
    - compilazione a richiesta del dipendente dei modelli per la disoccupazione;
  - g) gestione contributi INAIL:
    - comunicazione di assunzione e cessazione del personale;
    - predisposizione del conto annuale del personale;
- 2.4. Relazioni sindacali.
- L'Unione si occupa della gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali a supporto della delegazione pubblica quando il Responsabile dell'Ufficio non faccia parte della stessa, per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi. In particolare l'ufficio è addetto a:
- a) predisposizione delle bozze di accordi;
  - b) gestione delle convocazioni e degli incontri;
  - c) predisposizione e stesura dei verbali;
- 2.5. Sviluppo risorse umane.
- L'Unione svolge le funzioni che sono proprie dei Comuni relative alla cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti.
- L'Unione cura le attività e i procedimenti seguenti:
- a) predisposizione dei piani di formazione per gli enti associati;
  - b) programmazione dei corsi annuali;
  - c) organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione;

### j) Polizia Municipale.

1. L'Unione esercita nel territorio di competenza dei Comuni partecipanti le funzioni istituzionali previste dalle Legge n. 65/1986, dalla restante normativa nazionale e regionale in materia di polizia municipale e dalle norme regolamentari attualmente adottate dai Comuni associati, collaborando inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione della Giunta dell'Unione, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
2. L'Unione, nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede in particolare a:
  - a) vigilare sull'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, con particolare riferimento alle norme in materia di polizia urbana, polizia amministrativa, edilizia, commercio, annona e vigilanza ambientale;
  - b) prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri;
  - c) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento dell'attività e dei compiti istituzionali dei comuni associati;
  - d) disimpegnare i servizi d'onore in occasione di manifestazioni e funzioni pubbliche, fornendo la scorta d'onore ai gonfaloni dei comuni associati;
3. Il personale che svolge servizio nella Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dei Comuni partecipanti e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale e di polizia giudiziaria, riferita al Comandante del POM ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 221, comma 3, del Codice di Procedura Penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3, Legge n. 65/1986;
4. Il personale appartenente alla Polizia Municipale nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati, opera nel territorio dei Comuni partecipanti, mantenendo le qualifiche e le facoltà attribuite dalla legge.
5. Nello svolgimento delle attività, gli agenti applicano i regolamenti e le ordinanze comunali vigenti nel territorio del Comune ove è localizzata la fattispecie.
6. Le attività sono svolte, di norma, in uniforme e possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio.
7. Resta fermo che i Sindaci, ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante della Polizia Municipale, e che il personale appartenente alla Polizia Municipale è soggetto all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000.
8. Lo stato giuridico del personale appartenente alla Polizia Municipale è disciplinato con apposito regolamento, da emanarsi in conformità ai principi contenuti nell'art. 7. Legge n. 65/1986 e nel T.U. Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Il regolamento di cui al precedente comma 8 stabilisce:
- il contingente numerico degli addetti alla Polizia Municipale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero complessivo degli abitanti dei Comuni associati ed ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socioeconomiche delle comunità locali;
  - il tipo di organizzazione della Polizia Municipale, in relazione alla densità della popolazione residente e temporanea;
- Il regolamento dovrà inoltre stabilire:
- le qualifiche e le attribuzioni rivestite dal personale;
  - la dipendenza operativa e la subordinazione gerarchica;
  - divieti ed incompatibilità;
- modalità di svolgimento del servizio;
- norme di comportamento;
  - formazione professionale ed addestramento del personale;
  - norme disciplinari;
10. L'Unione adotta un Regolamento sull'uso delle armi in dotazione che stabilisce:
- tipologia e numero delle armi in dotazione;
  - modalità di assegnazione e servizi svolti con le armi;
  - tenuta e custodia delle armi;
  - addestramento del personale;
11. L'Unione adotta inoltre un regolamento sul vestiario in dotazione al personale.

### k) Cultura e sport.

1. All'Unione sono affidati i seguenti compiti ed attività:

#### I. GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI.

All'Unione è affidato, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ Organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
- ✓ Gestione del patrimonio;
- ✓ Cura del servizio relativo agli utenti;
- ✓ Tenuta e aggiornamento dell'inventario;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ Collaborazione e rapporti con il Sistema documentario dell'area fiorentina (SDIAF);
- ✓ Predisposizione di una regolamentazione che definisca le modalità di accesso ai servizi, garantendo adeguate opportunità nei due Comuni;

L'Unione si occuperà dello svolgimento diretto di tutte le funzioni afferenti alla L.R. n. 35/99 sulle biblioteche e gli archivi ed in particolare:

- L'assistenza per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
- Il reperimento, l'acquisizione e l'organizzazione di tutti i documenti ed informazioni necessarie a soddisfare le richieste degli utenti;
- L'organizzazione degli spazi e dei materiali necessari per migliorare l'accesso all'utenza;





## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

- L'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locali. In tal senso nella Biblioteca di Tavarnelle esiste una Banca della Memoria dove sono raccolte in video le testimonianze dei protagonisti della nostra storia recente: deportati nei campi di concentramento, testimoni della liberazione di Tavarnelle e Barberino;
- Iniziative di promozione ed invito alla lettura;
- Facilitazione dell'accesso ai servizi documentari dei soggetti disabili;

Per la gestione associata degli archivi l'Unione svolgerà le funzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 35/99 e in particolare:

- Conservazione degli atti che testimoniano la storia e l'amministrazione corrente delle rispettive comunità;
- Fruizione del pubblico, tesa a garantire la ricerca e lo studio sui materiali di archivio;
- Classificazione, ordinamento e inventariazione dei propri atti e documenti;

La gestione degli archivi comprende le funzioni inerenti l'archivio storico e l'archivio di deposito e non rientra nella gestione delle biblioteche.

All'Unione competerà la gestione dei musei dei Comuni partecipanti sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 89 del 1980 e tenuto conto degli standard di funzionamento previsti dall'art. 150 del D.L. n. 112/98 ed approvati con D.M. del 10 maggio 2001. Ma più in particolare:

- La collaborazione e i rapporti con il Sistema Museale del Chianti di cui è capofila il Comune di Impruneta;
- I rapporti e i contatti con il direttore del Sistema Museale;
- La gestione, la custodia e la conservazione dei beni contenuti nei musei;
- Il rapporto con le associazioni culturali che ne curano l'apertura;
- La redazione dello Statuto e del Regolamento museale;

### II. GESTIONE DEI TEATRI E DELLE ATTIVITÀ TEATRALI, DELLE STRUTTURE DOVE VENGONO ORGANIZZATE ATTIVITÀ CULTURALI E DI TUTTE QUELLE ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE.

Tali attività riguardano programmi, progetti ed attività culturali promosse nel territorio in favore dei residenti, ma anche a scopo di valorizzazione del territorio in termini promozionali e turistici. L'Unione dovrà occuparsi di:

- Gestire la programmazione e l'attività dei teatri dei Comuni partecipanti;
- Gestire il rapporto di collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo per la redazione dei programmi teatrali;
- Stabilire rapporti con le varie associazioni culturali e ricreative del territorio nella gestione delle attività;
- Gestione dei servizi culturali e ricreativi attivati nei Comuni partecipanti da svolgersi nelle strutture preposte;
- Collaborazione nella gestione del Cinema "Olimpia" in collaborazione con l'Associazione Cinema omonima;
- Coordinamento delle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale in collaborazione con gli uffici interessati dei Comuni partecipanti;
- Programmazione unitaria e congiunta di tutti gli eventi culturali di rilevanza sovracomunale;
- Collaborazione nella gestione delle attività e dei programmi musicali con la Scuola di Musica di Tavarnelle e Barberino;
- Rilascio delle autorizzazioni di competenza dei Comuni partecipanti in materia di spettacoli e rappresentazioni teatrali;

L'Unione attiva punti di informazione presso i Comuni partecipanti sulle attività da svolgere e sulle modalità per la loro fruizione.

### III. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Tali attività si riferiscono alle funzioni amministrative e a tutte le attività relative alla promozione delle attività sportive sul territorio dei Comuni partecipanti e alla gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, da svolgersi in economia o mediante affidamento a soggetti idonei secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 5.

L'Unione dovrà occuparsi, inoltre, di:

- Adottare i regolamenti in materia di svolgimento delle attività sportive e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- Gestire i rapporti con le associazioni e le società sportive e con tutti i soggetti che istituzionalmente si occupano della promozione delle attività sportive.

#### l) Servizi educativi.

1. L'Unione svolge i seguenti compiti ed attività, rientranti nell'ambito delle previsioni della L.R. n. 32/2002 e del relativo regolamento di esecuzione:



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



### I. SERVIZI PRIMA INFANZIA.

L'Unione esercita le funzioni comunali relative ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi previsti dalla normativa regionale con particolare riferimento ai centri gioco educativi. La gestione è svolta in conformità agli atti della programmazione locale. Sono istituiti presso ciascun Comune punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi sul territorio o in favore dei residenti dei Comuni partecipanti e sulle relative modalità di accesso, nonché relativamente alla presentazione della domande di accesso ai servizi.

La gestione comprende anche le attività ed i procedimenti seguenti:

- Predisposizione ed adozione dei regolamenti che regolino la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle prestazioni, le procedure di accreditamento e di autorizzazione al funzionamento sulla base delle normative vigenti;
- Azioni di integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie;
- Gestione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi;
- Attività di collegamento con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e la Conferenza educativa dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est, le istituzioni scolastiche in ordine alla progettazione, promozione e realizzazione degli interventi;
- Adozione degli atti di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e di accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale;
- Attività di accertamento e controllo sui servizi autorizzati e accreditati;
- Gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- Trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi ai servizi comunali, ai servizi autorizzati e accreditati e alla costituzione delle reti locali;
- Gestione del nido di infanzia e del centro gioco educativo posto all'interno della struttura;
- Gestione dei centri dei bambini e dei genitori presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni partecipanti;
- Gestione dei centri gioco educativi presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni partecipanti;
- Attivazione dei servizi domiciliari presso l'abitazione della famiglia e presso il domicilio degli educatori, che siano stati promossi dai Comuni partecipanti;
- Gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti;

### II. SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI.

L'ufficio si occupa dei programmi e progetti di continuità educativa non formale, culturale, di socializzazione e del tempo libero promossi sul territorio dei Comuni partecipanti. Tali programmi e progetti, rivolti al singolo, alle famiglie ed al gruppo di appartenenza, devono garantire il diritto all'educazione e all'istruzione promuovendo la qualità della vita, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, la realizzazione individuale e la socializzazione. L'Unione gestisce le attività degli sportelli Informagiovani dislocati nei Comuni partecipanti con lo scopo di fornire informazioni e svolgere funzioni aggregative presso i giovani e di potenziare i servizi resi.

L'Unione gestisce e organizza i servizi educativi per il tempo libero, nonché gli spazi e i momenti di aggregazione costruttiva per adolescenti e giovani anche in forma residenziale. Svolge azioni di integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie.

L'Unione cura anche le attività ed i procedimenti seguenti:

- Predisposizione ed adozione di regolamenti comuni che regolino la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle prestazioni, le procedure di accreditamento e di autorizzazione al funzionamento sulla base delle normative vigenti;
- Azioni di integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie;
- Attività di collegamento con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e la Conferenza educativa dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est e le istituzioni scolastiche in ordine alla progettazione, promozione e realizzazione degli interventi;
- Adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
- Gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- Trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali;
- Gestione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi;
- Gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;

### III. INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



L'Unione si occupa dell'organizzazione di servizi, programmi e progetti di educazione non formale rivolti agli adulti residenti nei Comuni partecipanti. Svolge l'attività di informazione congiunta sulle attività suddette ad organizza congiuntamente corsi e seminari. Partecipa con forme di parternariato alle iniziative dei Comuni della Zona Sud-Est e attua la promozione e gestione dei Circoli di Studio. L'Unione gestisce i rapporti con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi. Organizza, altresì, iniziative volte al potenziamento delle intese di rete con utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.

L'Unione cura anche le attività ed i procedimenti seguenti:

- Predisposizione ed adozione dei regolamenti che regolino la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle prestazioni, le procedure di accreditamento e di autorizzazione al funzionamento sulla base delle normative vigenti;
- Gestione dei rapporti con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi;
- Attività di collegamento con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e la Conferenza Educativa dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est e le istituzioni scolastiche in ordine alla progettazione, promozione e realizzazione degli interventi;
- Adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adulti e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
- Gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- Trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali;
- Gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adulti;

#### IV. SERVIZI ED INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO E DI EDUCAZIONE PERMANENTE.

L'Unione organizza tutte le funzioni e le attività di competenza comunale relative ai servizi rivolti alla scuola dell'obbligo, che siano a supporto e di massima integrazione con le normali attività scolastiche, all'erogazione delle provvidenze e dei contributi economici, alla riduzione del drop-out scolastico. Predispose azioni ed interventi a sostegno degli alunni diversamente abili e a quelli con particolari problematiche di apprendimento. Organizza un unico servizio mensa uniformando le procedure di erogazione e di appalto della gestione ed un unico servizio di trasporto scolastico basato su un'organizzazione omogenea sul territorio dei Comuni partecipanti. Assegna i contributi per l'acquisto dei libri e per le borse di studio. Predispose ed adotta i regolamenti per regolare la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle tariffe e delle prestazioni. L'Unione predispose le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie sulla base delle normative vigenti.

Inoltre, l'Unione svolge compiti decisionali in merito all'organizzazione dei fattori produttivi di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi sul territorio dei Comuni partecipanti ed in particolare:

- organizzazione del coordinamento e delle consulenze pedagogiche;
- direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi;
- gestione delle competenze amministrative decisorie in merito all'accesso degli utenti ai servizi, alle attività e agli interventi sul territorio dei Comuni partecipanti, sulla base dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dei servizi e che garantiscano parità di accesso e parità di trattamento ai cittadini dei Comuni partecipanti;
- cura e gestione dei rapporti con i vari organismi e soggetti educativi e con le agenzie formative che operano nel sistema territoriale di educazione non formale, nella Zona Socio-Sanitaria Sud-Est e nella Provincia di Firenze ed in particolare: con gli organismi della Società della Salute, con la Conferenza Educativa Zonale, con i Cred, con l'Istituto Comprensivo Tavarnelle/Barberino, con il Centro Giovani, con gli Informagiovani;
- gestione delle iniziative a sostegno degli alunni in situazione di handicap e in disagio culturale;
- gestione del servizio di mensa scolastica;
- gestione del servizio di trasporto scolastico;
- erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo e di borse di studio;
- stipula convenzioni con le scuole per l'infanzia paritarie ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente;
- definizione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni in caso di affidamento dei servizi scolastici ed educativi a terzi;
- collaborazione alla definizione delle carte dei servizi in merito alle attività educative;

#### m) Politiche per la casa e barriere architettoniche.

Nella materia l'Unione svolge i compiti di seguito precisati:



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



### m1) Concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Riguarda la gestione amministrativa, finanziaria e l'approvazione delle graduatorie degli aventi diritto per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n.4 7/91, e successive modificazioni, a soggetti privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:

a) Civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, compresi i non vedenti;

b) Condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti;

### m2) Servizi e interventi per la "casa"

Comprende lo svolgimento dei seguenti servizi ed attività:

a - procedure per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di affitto (es. valutazione delle domande, predisposizione della graduatoria);

b - assegnazione alloggi ERP ex L.R. n. 96/96 e succ. mod. ed int. (predisposizione bando, formazione della graduatoria);

c - eventuali interventi d'emergenza abitativa in ordine a quanto previsto al precedente punto A);

d - contributi per migliorie abitative in raccordo con le disposizioni di Casa s.p.a.;

### n) Servizi Tecnici

1. L'Unione si occupa dell'inventario e della manutenzione ordinaria dei beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e disponibili dei Comuni firmatari di seguito elencati:

- o edifici destinati a sede di uffici pubblici e a pubblico servizio;
- o strade comunali e parcheggi;
- o impianti di pubblica illuminazione;
- o aree adibite a verde pubblico;
- o cimiteri;
- o impianti sportivi;

2. L'elenco di cui al precedente comma non ha carattere esaustivo e può essere integrato con l'indicazione di ulteriori beni demaniali e patrimoniali, anche in riferimento a quanto previsto dagli articoli 822, 824 e 826 del Codice Civile.

### **Art.3**

Le funzioni ed i servizi elencati nei precedenti art.li 1 e 2 sono svolti dall'Unione per tutti i Comuni secondo le seguenti decorrenze:

- le funzioni e i servizi di cui alle, lettere a-b-c-e-f-g-h , a decorrere dalla data del 30 settembre 2010;
- le funzioni e i servizi di cui alle lettere d-i-j-k-l-m-n, a decorrere dalla data del 30 dicembre 2010;

La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi elencati, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 42 dello Statuto dell'Unione.

## **ALLEGATO B**

### 1) CONVENZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8-9

#### 1. Ufficio Legale Associato.

1. Il Servizio Avvocatura è svolto dall'Unione mediante la costituzione di apposita gestione associata tra l'Unione e i Comuni partecipanti ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Detta gestione associata è oggetto di apposita convenzione tra l'Unione ed i Comuni partecipanti, aperta all'adesione dei Comuni che entrassero successivamente a far parte dell'Unione.

3. Fino alla stipulazione di tale convenzione la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Unione e dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa è assicurata dall'Ufficio Legale Associato istituito in base alla convenzione stipulata tra detti Comuni il 29 aprile 2010.